PROP. N. 24/2011

Posizione: - / **SETTORE DIREZIONE GENERALE**

Atto:	**Delibere di Consiglio (CDC) - 2011/1**
Oggetto:	**modificazione dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET - distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l."**
Ufficio proponente:	**UO COMPLESSA GABINETTO DEL SINDACO**
Tipo Esecutività:	**Immediatamente eseguibile**
Proponente:	**CLAUDIO PEDROTTI**

Visto - Data:	**Responsabile del Settore - 01/12/2011**
Firmatario:	**AMBROSIO BERNARDO**
Esito:	**POSITIVO**
Visto - Data:	**Ragioniere Capo per Parere Cont. - 01/12/2011**
Firmatario:	**BORTOLUSSI MICHELE**
Esito:	**POSITIVO**

Documento	Stato	Modificato	Ultima modifica	Tipo	Download
allegatodeliberaCCxmodificastatutoCOMET-raffronto.pdf	**firmato**	01/12/2011 10:57:08	BORTOLUSSI MICHELE		
TESTOCON.rtf	**firmato**	01/12/2011 10:56:51	BORTOLUSSI MICHELE		
COPERTINAPROPOSTE.rtf		15/11/2011 12:04:58	BOTTERI FABIOLA		

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA A CAPITALE MISTO PUBBLICO E PRIVATO DENOMINATA "CO.MET - DISTRETTO DELLA COMPONENTISTICA E DELLA TERMOELETTROMECCANICA S.C.R.L."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:
- con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 12 marzo 2007 è stata decisa l'adesione dell'Amministrazione comunale alla società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MEC – distretto della componentistica e della meccanica s.c.r.l.", così come individuata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 3001 del 7 dicembre 2006;
- con la sopra indicata deliberazione sono stati, altresì, approvati gli schemi attinenti sia all'atto costitutivo che allo statuto;
- con successiva propria deliberazione n. 20 del 23 marzo 2009 sono state approvate alcune proposte di modifiche dello statuto della sopra citata società, recepite nel verbale dell'assemblea straordinaria del 27 marzo 2009, atto rep. n. 34806, fasc. n. 24671 del 27 marzo 2009 redatto dal dott. Guido Bevilacqua, ove è stata altresì deliberata la variazione della denominazione sociale della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato in "CO.MET distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l.";
- il Comune di Pordenone detiene attualmente il 3,43% del capitale sociale;

Vista la nota in data 26 ottobre 2011 con la quale la società "COMET s.c.r.l." comunicava che:
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2011, aveva deliberato la convocazione, in sede straordinaria, dell'Assemblea dei soci (1^ convocazione: 13 dicembre 2011 – ore 11.00; 2^ convocazione: 14 dicembre 2011 – ore 11.00) con all'ordine del giorno delle modifiche, per le motivazioni riportate nella sintetica relazione trasmessa, di alcuni articoli dello statuto;
- invitava i soci ad attivare tutte le procedure necessarie al fine di essere legittimati ad assumere le decisioni in assemblea;

Considerato, tra l'altro, che il testo proposto dal CdA:
- modifica alcuni articoli a seguito di intervenuti cambiamenti normativi;
- riformula semplificandolo il testo di alcuni articoli;
- introduce con l'art. 9bis (morte del socio) una fattispecie non precedentemente regolata;
- armonizza i contenuti degli artt. 12 e 19 relativi al quorum deliberativo;
- introduce nell'ottica del contenimento della spesa la possibilità di cooptazione prevista esplicitamente dal codice civile per le società di capitali (art. 2386) nel caso di interruzione anticipata del mandato di amministratori purché la maggioranza sia costituita sempre da amministratori eletti dall'assemblea;

Ritenuto, quindi, necessario procedere all'esame delle modifiche dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l.".secondo il testo proposto, che nell'allegato A) è posto a confronto con quello vigente e che riguardano i seguenti articoli:

- *art. 3 - SEDE*
  - punto 1: prima di "*del Polo tecnologico di Pordenone società consortile per azioni*" viene soppressa la parola "operativa" e dopo viene eliminato "*via de la Comina, n. 25*" e viene introdotto "*all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente*"
  - punto 2: viene eliminato il 2^ alinea
  - punto 3: dopo "*...quello risultante*" viene tolto "*dal libro soci*" ed inserito "*dal registro delle imprese*"

- *art. 7 - SOCI ORDINARI*
  punto 2: dopo "*...alla società*" viene inserito "*e le relative modalità*";

➢ *art. 8 – INGRESSO NUOVI SOCI*
viene inserito quale 1^ capoverso la seguente frase: *"le condizioni di adesione alla società sono quelle stabilite all'art. 3 della L.R. 27/1999 come sostituito dall'art. 15 della L.R. 4/2005"*;

- l'ex 1^ capoverso: alla fine del comma è inserita la seguente frase "*nella quale dichiara di accettare il rispetto delle condizioni e delle modalità stabile dal Consiglio di Amministrazione come indicato al precedente art. 7"*;
- gli ex capoversi dal 2 al 4 compresi vengono soppressi;
- il capoverso 5 viene così modificato: dopo i termini "*.....a maggioranza semplice"* vengono cancellate le parole "*e ne dà comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda*" ed inserite "*nella prima riunione utile e ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti*";
- il capoverso 6 viene eliminato;
- il capoverso 7 viene modificato come segue: "*In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'aumento di Capitale Sociale.*"
- i capoversi dall'8 al 10 compresi vengono soppressi;
- il capoverso 12: alla fine del comma le parole "*...nel libro soci*" vengono sostituite con "*nel registro delle imprese"*;

➢ è stato introdotto, ex novo, l'*art. 9 bis – MORTE DEL SOCIO*
nel seguente testo: "*In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'art. 11.*
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile;

➢ *art. 10 – ESCLUSIONE DEL SOCIO*
comma 5: dopo "*...dall'articolo*" viene soppresso "*18*" ed inserito "*11*" nonché dopo "*del presente statuto"* viene aggiunta la frase "*per quanto applicabili"*;

➢ *art. 11 – LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI*
capoverso 1: dopo "*...dagli articoli 9 e*" viene soppresso "*10*" ed inserito "*9bis"*;

➢ *art. 17 – POTERI DELL'ASSEMBLEA*
punto 2 – lettera g): dopo "*...da chiedere*" viene tolto "*agli associati*" ed aggiunto "*ai soci"* e inoltre, dopo "*.....consortile approvando"* il termine *"un budget"* viene sostituito da "*un conto economico previsionale*";

➢ *art. 18 – SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA*

- comma 1 – lettera b):
  - dopo "*...domicilio risultante dal*" viene depennato "*libro soci*" e sostituito con "*registro delle imprese*"
  - dopo il termine *"telefax"* viene tolta la congiunzione "*e*" sostituendola con il simbolo di interpunzione "*virgola*"
  - dopo "*la posta elettronica"* è aggiunto *"e la PEC"* ed inoltre dopo "*...comunicato dal socio*" viene eliminato "*e annotato nel libro soci*"
- comma 1 – lettera d): dopo il termine *"telefax"* viene tolta la congiunzione "*o*" sostituendola con il simbolo di interpunzione "*virgola*" e dopo "*la posta elettronica"* è aggiunto *"o P.E.C."*
- comma 4: dopo la frase "*.....mezzi di telecomunicazione"* vengono cancellate le parole "*e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali* " nonché vengono interamente eliminati i successivi 5 elenchi puntati ed il tutto sostituito da "*con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto*";
- comma 5: viene soppresso e sostituito con "*Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.";*

- *art. 19 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI*
  - 1^ alinea – 1^ punto: dopo "*...o rappresentanti*" viene tolta l'espressione "*almeno la metà dei soci*" ed inserita "*i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*"
  - 1^ alinea – 2^ punto: dopo "*...qualunque sia*" il termine "*il numero dei....*" è sostituto con "*il capitale sociale rappresentato dai....*"
  - 2^ alinea: dopo la frase "*.....a maggioranza semplice"* vengono cancellate le parole "*dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati* " e sostituite con "*del capitale sociale rappresentato in assemblea*" nonché il 2^ comma diventa un alinea a sé con le seguenti modificazioni: dopo "*....il voto favorevole...*" viene eliminata la frase "*della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto"* ed inserita "*dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea*";
  - ex 3^ alinea: dopo la parola "*.....il voto favorevole*" viene tolta la frase "*dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto"* ed inserita *"dei soci che rappresentino almeno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.";*

- *art. 20 – DIRITTO DI VOTO*
  la parola "*...libro soci....*" viene sostituita con "*....registro delle imprese....*";

- *art. 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
  il 4^ comma viene soppresso e sostituito da "*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina*";

- *art. 23 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*
  - 1^ alinea – lettera c):
    - dopo "*...per la riunione...*" viene inserita la frase "*o, nei casi di urgenza, da spedire almeno 2 (due) giorni prima*
    - dopo il termine *"...a mezzo telefax"* viene tolta la congiunzione "*o*" ed inserito il simbolo di punteggiatura "*virgola*"
    - dopo *"la posta elettronica"* è aggiunto *"o PEC"*
  - 1^ alinea – lettera e):
    - dopo la frase "*...mezzi di telecomunicazione...*" vengono cancellate le parole "*e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali* " nonché vengono completamente eliminati i successivi 5 elenchi puntati ed il tutto sostituito da "*con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto*";
  - comma 2: viene soppresso e sostituito con "*Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.";*
  - 1^ alinea – lettera f): la preposizione articolata "*...dei...*" prima della parola "*presidente*" viene sostituita con "*del*"

- *art. 28 – REVISORI*
  - 1^ capoverso: dopo "*...il controllo contabile....*" viene soppressa la parola"*della*" ed inserita la preposizione articolata "*....della....*" nonché dopo la frase "*...iscritto nei registro istituito....*" il termine "*....pressa..*" è sostituito con "*....presso...*";
  - 2^ capoverso: viene soppresso e sostituito con "*Il revisore svolge le funzioni di revisore legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2010.*";
  - 3^ capoverso: viene soppressa la definizione "*...in base alle tariffe professionali.*";
  - 5^ capoverso: è soppresso il 2^ periodo;
  - 6^ capoverso: dopo "*il revisore...*" il comma è sostituito con "*è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010.*";

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 16 settembre 2011 è stata approvata l'attuale macrostruttura dell'Ente;
- con decreto sindacale n. 177 del 27 maggio 2011 al dott. Paolo Gini è stato conferito, tra l'altro, l'incarico dirigenziale relativo al Settore 1 "affari generali ed istituzionali" a decorrere dal 1^ giugno 2011 e fino all'adozione di nuovi provvedimenti dell'Amministrazione entrante;
- con determinazione n. 2011/0100/39, n. cron. 2938 in data 23 settembre 2011 al dipendente sig. Bernardo Ambrosio è stato conferito l'incarico per la copertura della posizione organizzativa dell'unità operativa complessa "Gabinetto del Sindaco" dal 23 settembre 2011 e fino all'adozione di nuovi provvedimenti, comunque nel rispetto del limite temporale massimo previsto dalla normativa;

Dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata, in bozza, dalla competente commissione consiliare;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine consentire l'approvazione del nuovo statuto da parte del competente organo della società consortile a responsabilità limitata nei termini dello stesso individuati;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000:

- parere favorevole del Responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica;
- parere favorevole del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, come richiesto dalla direttiva del Sindaco del 9 giugno 2011;

Con voti

DELIBERA

1) di approvare le modifiche dello statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l."della quale il Comune di Pordenone detiene il 3,43% del capitale sociale, così come riassunte in premessa e come risultanti dall'allegato documento riportante il testo vigente ed a fronte il testo che deriverà dall'approvazione da parte dell'assemblea della società delle proposte modificazioni;
2) di approvare pertanto nel testo risultante dall'allegato documento, sotto la colonna indicata come "nuovo testo proposto", lo schema del nuovo statuto della società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato denominata "CO.MET – distretto della componentistica e della termoelettromeccanica s.c.r.l.";
3) di dare mandato al rappresentante del Comune, nella persona del Sindaco o di un suo delegato di stare nell'assemblea straordinaria della società e di approvare in quella sede le modificazioni statutarie di che trattasi, autorizzandolo, altresì, ad apportare al testo, in sede di assemblea, modifiche non sostanziali finalizzate all'emendamento di eventuali errori e alla comune definizione dell'atto;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi della vigente normativa, stante l'urgenza di provvedere in merito al fine consentire l'approvazione del nuovo statuto da parte del competente organo della società consortile a responsabilità limitata nei termini dello stesso individuati.

ALLEGATO A)

VECCHIO TESTO	*NUOVO TESTO PROPOSTO*
STATUTO	STATUTO
DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA	DENOMINAZIONE – OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA
Art. 1 Denominazione	Art. 1 Denominazione
È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., della Legge n. 317/1991, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, l'Agenzia per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica, società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato, denominata "COMET s.c.r.l.".	È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., della Legge n. 317/1991, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, l'Agenzia per lo sviluppo del Distretto della componentistica e termoelettromeccanica, società consortile a responsabilità limitata a capitale misto pubblico e privato, denominata "COMET s.c.r.l.".
La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.	La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.
Art. 2 Oggetto sociale	Art. 2 Oggetto sociale
La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in conformità alla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, art. 6, in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, la società persegue le finalità di cui al presente articolo svolgendo i compiti di seguito indicati:	La società consortile ha come oggetto lo svolgimento di ogni attività e la cura di ogni progetto in conformità alla Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, art. 6, in armonia con le linee di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia, la società persegue le finalità di cui al presente articolo svolgendo i compiti di seguito indicati:
- svolge attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;	- svolge attività di animazione territoriale, sia ai fini della cooperazione tra soggetti istituzionali sia a supporto dei progetti imprenditoriali;
- verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;	- verifica la compatibilità con le finalità della legge e con le linee strategiche del programma dei progetti di iniziativa pubblica e privata, al fine di ammetterli alle risorse regionali;
- svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;	- svolge attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per il distretto ed in particolare di quelli che ne modificano la configurazione e le fonti del vantaggio competitivo;
- adotta il programma di sviluppo e cura il controllo del successivo stato di attuazione;	- adotta il programma di sviluppo e cura il controllo del successivo stato di attuazione;
- è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;	- è soggetto titolare del marchio distrettuale di qualità;
- cura e promuove l'immagine ed il marchio di qualità del distretto;	- cura e promuove l'immagine ed il marchio di qualità del distretto;
- eroga servizi che saranno individuati su indirizzo del Consiglio di Amministrazione;	- eroga servizi che saranno individuati su indirizzo del Consiglio di Amministrazione;
- promuove la capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;	- promuove la capacità di innovazione delle imprese anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- promuove il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali;	- promuove il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali;

- promuove la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo;	- promuove la cooperazione tra imprese in progetti che perseguono il medesimo obiettivo;
- promuove la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese nel distretto;	- promuove la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese nel distretto;
- promuove lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione-formazione mirata ed il miglioramento della sicurezza nel lavoro e della qualità della vita nei contesti del distretto;	- promuove lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione-formazione mirata ed il miglioramento della sicurezza nel lavoro e della qualità della vita nei contesti del distretto;
- promuove il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;	- promuove il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni che già operano nel territorio, promuove l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati; promuove il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici.	- in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni che già operano nel territorio, promuove l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati; promuove il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali e lo sviluppo di opere di sistemi infrastrutturali ed impiantistici.
Nel proseguire lo scopo di stimolare l'attività innovativa dei soggetti che compongono il distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese, l'Agenzia si configura quale "polo di innovazione" del distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo ed Innovazione (Comunicazione della Commissione 2006/C 323/1).	Nel proseguire lo scopo di stimolare l'attività innovativa dei soggetti che compongono il distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, incoraggiando l'interazione intensiva, l'uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete ed alla diffusione delle informazioni tra le imprese, l'Agenzia si configura quale "polo di innovazione" del distretto industriale della componentistica e termoelettromeccanica, ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, Sviluppo ed Innovazione (Comunicazione della Commissione 2006/C 323/1).
La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate. Inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura,	La società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari attingendo anche alle agevolazioni, contributi ed erogazioni previste dalle leggi ordinarie o speciali che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e per promuovere e favorire tutti quei servizi ritenuti utili e necessari per il raggiungimento degli obiettivi consortili e degli interessi economici e sociali delle imprese consorziate. Inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, italiane ed estere,

italiane ed estere, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.	aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.
Art. 3 Sede	Art. 3 Sede
La società ha sede in Pordenone, presso la sede ~~operativa~~ del "POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", ~~via de La Comina n. 25~~.	La società ha sede in Pordenone, presso la sede del "POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" ***all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.***
L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate; ~~spetta invece ai soci deliberare il trasferimento di sede o l'istituzione di sedi secondarie~~.	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate.
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal ~~libro soci~~, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede sociale; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.	Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal ***registro delle imprese***, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede sociale; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.
Art. 4 Durata	Art. 4 Durata
La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.
SOCI	SOCI
Art. 5 Categorie di Soci	Art. 5 Categorie di Soci
Sono previste le figure dei soci fondatori e dei soci ordinari.	Sono previste le figure dei soci fondatori e dei soci ordinari.
Art. 6 Soci Fondatori	Art. 6 Soci Fondatori
Sono soci fondatori le società pubbliche o private, i consorzi, le associazioni, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della società consortile.	Sono soci fondatori le società pubbliche o private, i consorzi, le associazioni, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, gli organismi di diritto pubblico indicati nell'atto costitutivo della società consortile.
Art. 7 Soci Ordinari	Art. 7 Soci Ordinari
Possono entrare a far parte della società come soci ordinari:	Possono entrare a far parte della società come soci ordinari:
(i) le imprese appartenenti al settore della meccanica, della componentistica e della termoelettromeccanica aventi la sede sociale o un'unità locale nei Comuni di Aviano, Azzano Decimo, Bertiolo, Budoia, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pordenone, Rivignano, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo e Zoppola;	(i) le imprese appartenenti al settore della meccanica, della componentistica e della termoelettromeccanica aventi la sede sociale o un'unità locale nei Comuni di Aviano, Azzano Decimo, Bertiolo, Budoia, Casarsa della Delizia, Castions di Strada, Chions, Codroipo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Polcenigo, Porcia, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Pordenone, Rivignano, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Teor, Varmo e Zoppola;
(ii) le Province di Pordenone e di Udine;	(ii) le Province di Pordenone e di Udine;
(iii) i Comuni del Distretto;	(iii) i Comuni del Distretto;

(iv) le C.C.I.A.A. di Pordenone e di Udine;	(iv) le C.C.I.A.A. di Pordenone e di Udine;
(v) i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1999 compresi nell'area distrettuale;	(v) i Consorzi ed Enti di sviluppo industriale operanti ai sensi della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1999 compresi nell'area distrettuale;
(vi) le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali,	(vi) le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali,
(vii) le associazioni, le società finanziarie,anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli Enti ed i consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto industriale.	(vii) le associazioni, le società finanziarie,anche partecipate dalla Regione o dagli Enti locali, gli Enti ed i consorzi di imprese che svolgono attività rilevanti a favore delle imprese insediate nel distretto industriale.
(viii) Le società bancarie, finanziarie, le fondazioni e federazioni bancarie;	(viii) Le società bancarie, finanziarie, le fondazioni e federazioni bancarie;
(ix) Le università, gli istituti scolastici e gli altri istituti di ricerca.	(ix) Le università, gli istituti scolastici e gli altri istituti di ricerca.
Le condizioni di adesione alla società verranno prestabilite dal Consiglio di Amministrazione.	Le condizioni di adesione alla società ***e le relative modalità*** verranno prestabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8 Ingresso nuovi soci	Art. 8 Ingresso nuovi soci
Chi intende diventare socio, nel chiedere di poter sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante. ~~La domanda deve indicare i dati completi dell'aspirante socio e la somma che lo stesso intende versare a titolo di partecipazione~~. ~~Nella domanda l'aspirante socio dovrà altresì dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali, ivi compreso il versamento alla società dei contributi annuali deliberati dall'Assemblea, impegnandosi ad accettarle nella loro integrità~~. ~~L'aspirante socio dovrà, inoltre, fornire tutte le informazioni, i documenti e le dichiarazioni richieste dalla legge o dalla società.~~	***Le condizioni di adesione alla società sono quelle stabilite all'art. 3 della L.R. 27/1999 come sostituito dall'art. 15 della L.R. 4/2005.*** Chi intende diventare socio, nel chiedere di poter sottoscrivere una partecipazione al capitale sociale, deve inoltrare al Consiglio di Amministrazione un'apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante ***nella quale dichiara di accettare il rispetto delle condizioni e delle modalità stabile dal Consiglio di Amministrazione come indicato al precedente art. 7***.
Sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera insindacabilmente a maggioranza semplice ~~e ne dà comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti entro *90 (novanta)* giorni dal ricevimento della domanda~~. ~~Il mancato accoglimento della domanda di ammissione comporta l'obbligo di motivazione ed è soggetto a impugnativa avanti l'Assemblea dei soci che deciderà sulla stessa a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.~~ ~~In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione chiede all'aspirante socio il deposito, da intendersi infruttifero, di una somma pari a quella che il medesimo intende versare a titolo di partecipazione.~~ ~~Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione comunica all'aspirante socio che l'ammissione potrà intendersi perfezionata solo ove, effettuato il~~	Sulla domanda dell'aspirante socio il Consiglio di Amministrazione delibera, insindacabilmente a maggioranza semplice ***nella prima riunione utile e ne dà tempestiva comunicazione all'Assemblea e alle imprese richiedenti.*** ***In caso di accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione provvederà annualmente a convocare l'Assemblea Straordinaria per l'aumento di Capitale Sociale.*** Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel ***registro delle imprese***.

~~suddetto deposito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda, l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale con esclusione del diritto di sottoscrizione, e questo venga iscritto nel competente Registro delle Imprese.~~ ~~Il Consiglio di Amministrazione comunica altresì all'aspirante socio che, nel caso in cui l'Assemblea dei soci deliberi l'aumento di capitale sociale con l'esclusione del diritto di sottoscrizione, la somma versata a titolo di deposito si intenderà *ipso jure* convertita in capitale~~ ~~Il Consiglio di Amministrazione, ricevuta in deposito la somma di cui al comma cinque del presente articolo, provvede a convocare entro il termine di un anno dall'avvenuto deposito, l'Assemblea dei soci per l'aumento di capitale sociale.~~ Il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica nel più breve tempo possibile all'interessato, il contenuto della delibera dell'Assemblea dei soci in ordine all'aumento di capitale. La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel ~~libro soci~~.	
Art. 9 Recesso del socio	Art. 9 Recesso del socio
Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
a. il cambiamento dell'oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all'estero; f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.; h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.; i. la proroga del termine di durata della società; l. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.	a. il cambiamento dell'oggetto della società; b. la trasformazione della società; c. la fusione e la scissione della società; d. la revoca dello stato di liquidazione; e. il trasferimento della sede della società all'estero; f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società; g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.; h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ex articolo 2481-bis c.c.; i. la proroga del termine di durata della società; l. l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni.
Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.	Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c.
I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.	I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c.
Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con	Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con

ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società .	ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. ***<u>Art. 9 bis Morte del socio</u>*** ***In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate nella misura e con le modalità di cui all'art. 11.*** ***Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.*** ***Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.*** ***In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.***
<u>Art. 10 Esclusione del socio.</u> Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile. Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.	<u>Art. 10 Esclusione del socio.</u> Su deliberazione dell'Organo di Amministrazione un socio può essere escluso dalla società consortile. Il socio è escluso se sottoposto a procedura concorsuale, oppure per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto, oppure quando siano venuti meno in capo ad esso i requisiti oggettivi o soggettivi necessari per partecipare alla società consortile, oppure quando non sia più utilizzatore dei servizi offerti dalla società consortile, anche attraverso società convenzionate.

Spetta all'Organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.	Spetta all'Organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano l'esclusione e provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla comunicazione dell'interessato.
Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengono successivamente al provvedimento di esclusione.	Il socio escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengono successivamente al provvedimento di esclusione.
L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo ~~18~~ del presente statuto.	L'esclusione sarà attuata nel rispetto della intangibilità del capitale sociale e obbligherà il socio escluso a cedere le proprie partecipazioni, con le modalità e le condizioni stabilite dall'articolo ***11*** del presente statuto ***per quanto applicabili***.
Art. 11 Liquidazione delle partecipazioni	Art. 11 Liquidazione delle partecipazioni
Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e ~~10~~ le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.	Nelle ipotesi previste dagli articoli 9 e ***9bis*** le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.
Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.	Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso.
In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.	In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.
Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.	Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla ricezione da parte della società della comunicazione di recesso. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.	Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.
CAPITALE SOCIALE	CAPITALE SOCIALE
Art. 12 Capitale Sociale	Art. 12 Capitale Sociale
Il capitale sociale é di Euro 146.000,00(centoquarantaseimila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.; le partecipazioni dei soci sono determinate in	Il capitale sociale é di Euro 146.000,00(centoquarantaseimila), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 C.C.; le partecipazioni dei soci sono determinate in

misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.	misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.
Il valore nominale di ciascuna partecipazione non può essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) ed il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	Il valore nominale di ciascuna partecipazione non può essere inferiore a Euro 1.000,00 (mille) ed il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
La partecipazione dei soci al capitale dovrà garantire una reale rappresentatività degli attori operanti nel distretto nel rispetto dei principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale come stabilito dall'art. 2 comma 2 L.R. 27/1999	La partecipazione dei soci al capitale dovrà garantire una reale rappresentatività degli attori operanti nel distretto nel rispetto dei principi di equilibrio e di equa rappresentanza tra i soggetti presenti nella compagine sociale come stabilito dall'art. 2 comma 2 L.R. 27/1999
I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 C.C..	I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applicherà la norma di cui all'art. 2467 C.C..
Art. 13 Patrimonio	Art. 13 Patrimonio
Il patrimonio della società consortile è costituito:	Il patrimonio della società consortile è costituito:
a) dal capitale sociale conferito dai soci; b) da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 14; c) da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.	a) dal capitale sociale conferito dai soci; b) da eventuali avanzi di gestione e fondi di cui al successivo art. 14; c) da ogni altro fondo od accantonamento senza specifica destinazione.
Art. 14 Finanziamento dell'attività	Art. 14 Finanziamento dell'attività
Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:	Alle necessità finanziarie della società consortile si provvede:
a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 15;	a) con eventuali contributi annui a carico dei soci consorziati secondo quanto previsto al successivo art. 15;
b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;	b) con proventi derivanti da eventuali prestazioni effettuate dalla società consortile a favore di singole imprese e di altri soggetti pubblici e privati;
c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.	c) con eventuali contribuzioni di enti pubblici e privati, di associazioni, società e consorzi sia pubblici che privati e di qualsiasi altra persona privata.
Art. 15 Contributi soci	Art. 15 Contributi soci
Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società consortile secondo le modalità ed entità stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.	Ai sensi dell'art. 2615 ter, secondo comma c.c., i soci potranno essere chiamati a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento della società consortile secondo le modalità ed entità stabilite dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 17.
ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'	ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'
Art. 16 Organi Sociali	Art. 16 Organi Sociali
Sono organi della società consortile:	Sono organi della società consortile:
a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente.	a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente.

Art. 17 Poteri dell'Assemblea	Art. 17 Poteri dell'Assemblea
Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.	Spetta all'assemblea deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.
In particolare spetta all'assemblea:	In particolare spetta all'assemblea:
a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione; b) nominare gli amministratori e determinare l'entità dell'eventuale gettone di presenza; c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione; d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile; f) deliberare eventuali modifiche dello statuto; g) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ~~agli associati~~ e le spese di funzionamento della società consortile approvando ~~un budget~~.	a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione; b) nominare gli amministratori e determinare l'entità dell'eventuale gettone di presenza; c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione; d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale; e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile; f) deliberare eventuali modifiche dello statuto; g) determinare, anno per anno, l'entità dei contributi da chiedere ***ai soci*** e le spese di funzionamento della società consortile approvando ***un conto economico previsionale***.
Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea	Art. 18 Svolgimento dell'Assemblea
L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:	L'assemblea dei soci è disciplinata dalle seguenti norme:
a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;	a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea;
b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal ~~libro soci~~, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax ~~e~~ la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio ~~e annotato nel libro soci~~; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;	b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal ***registro delle imprese***, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo): compresi il telefax, la posta elettronica ***e la P.E.C.***, al recapito precedentemente comunicato dal socio; in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure da uno qualsiasi dei soci;
c) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;	c) in ogni caso l'assemblea s'intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale e sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax ~~o~~ via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ~~e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:~~ ~~- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;~~ ~~- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~ ~~- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~ ~~- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;~~ ~~- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.~~ ~~In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.~~ L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile. L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.	d) ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, anche via telefax, via posta elettronica ***o P.E.C.*** con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere tenuta lo stesso giorno fissato per la prima, ma potrà essere fissata anche per il giorno successivo a quello stabilito per la prima. L'assemblea dei soci può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ***con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.*** ***Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.*** L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro centoventi 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centoottanta 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, al fine di approvare rispettivamente il bilancio di esercizio nonché il programma generale di attività della società consortile. L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione, ovvero quando ne sia fatta domanda da un quinto dei soci con l'indicazione delle materie da trattare.

Art. 19 Quorum costitutivi e deliberativi	Art. 19 Quorum costitutivi e deliberativi
L'assemblea è regolarmente costituita:	L'assemblea è regolarmente costituita:
- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati ~~almeno la metà dei soci~~, - in seconda convocazione qualunque sia ~~il numero dei~~ soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.	- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati ***i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale;*** - in seconda convocazione qualunque sia ***il capitale sociale rappresentato dai*** soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ~~dei voti dei soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati~~. Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole ~~della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto~~.	Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice ***del capitale sociale rappresentato in assemblea.*** Tuttavia per le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, è indispensabile che le delibere vengano adottate con il voto favorevole ***dei soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea.***
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole ~~dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.~~	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole ***dei soci che rappresentino almeno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.***
In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss.	In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 9 e ss.
Art. 20 Diritto di voto	Art. 20 Diritto di voto
Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel ~~libro soci~~ alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.	Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel ***registro delle imprese*** alla data fissata per la riunione e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale e dei contributi annui.
Art. 21 Deleghe	Art. 21 Deleghe
I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 18 lettera d).	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare ai sensi dell'art. 18 lettera d).
Art. 22 Consiglio di Amministrazione	Art. 22 Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea che ne stabilisce il numero. Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea che ne stabilisce il numero. Gli amministratori possono essere anche soggetti non soci.
L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.	L'organo amministrativo resta in carica tre esercizi. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.
Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.	Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

~~La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.~~	***Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea o nell'atto costitutivo, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.***
Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.	Gli amministratori possono nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.
Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.	Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall'assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta.
Art. 23 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione	Art. 23 Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle seguenti norme:	Il Consiglio di Amministrazione è disciplinato dalle seguenti norme:
a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;	a) il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un presidente, un vice presidente che esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;
b) il Consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;	b) il Consiglio si riunisce in territorio italiano o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da un amministratore e comunque nei casi previsti dalla legge;
c) il Consiglio é convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax ~~e~~ posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;	c) il Consiglio é convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione ***o, nei casi di urgenza, da spedire almeno 2 (due) giorni prima***; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, posta elettronica ***o P.E.C.***, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori;
d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono	d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono

presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;	presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;
e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ~~e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:~~ ~~- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;~~ ~~- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;~~ ~~- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;~~ ~~- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;~~ ~~- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 30 quarto comma) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente, o saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.~~ ~~In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.~~	e) le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, ***con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.*** ***Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.***
f) Per validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto ~~dei~~ presidente o in sua assenza, del consigliere più anziano	f) Per validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto ***del*** presidente o in sua assenza, del consigliere più anziano
g) Alle riunioni di Consiglio potrà partecipare con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.	g) Alle riunioni di Consiglio potrà partecipare con funzione consultiva e di controllo, senza possibilità di voto, un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali.
h) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme a presidente.	h) Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e le sottoscrive insieme a presidente.
Art. 24 Poteri del Consiglio di Amministrazione	Art. 24 Poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento della società consortile e per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2	Il Consiglio di Amministrazione provvede a quanto necessario per assicurare il funzionamento della società consortile e per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 2
In particolare:	In particolare:
a) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci; b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la	a) delibera sull'ammissione, esclusione e recesso dei soci; b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e la

relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge; c) propone all'assemblea il piano pluriennale di attività; d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative; e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico; f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro; g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi; h) stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti; i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile; j) Propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.	relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge; c) propone all'assemblea il piano pluriennale di attività; d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l'attuazione di specifiche e straordinarie iniziative; e) provvede all'assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico; f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro; g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall'assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi; h) stabilisce l'entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti; i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile; j) Propone all'assemblea, anno per anno, l'entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.
Art. 25 Presidente	Art. 25 Presidente
Il presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.	Il presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.
In caso di assenza, impedimento o "vacatio", il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.	In caso di assenza, impedimento o "vacatio", il presidente è sostituito dal vice presidente o dal consigliere più anziano.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.	Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.
La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al vice presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.	La firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o "vacatio", al vice presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.
In tale caso la firma del vice presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del presidente.	In tale caso la firma del vice presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o "vacatio" del presidente.
La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.	La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
Art. 26 Organo di controllo	Art. 26 Organo di controllo
Quale organo di controllo, i soci nominano il Collegio Sindacale o un revisore.	Quale organo di controllo, i soci nominano il Collegio Sindacale o un revisore.

Art. 27 Collegio Sindacale	Art. 27 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente.	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente.
Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.
Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 C.C..
In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presiedente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.	In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano.
Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 C.C..	Il Collegio Sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403 Cod. Civ. ed inoltre esercita il controllo contabile. I poteri ed il funzionamento del Collegio sono disciplinati dagli articoli da 2403-bis a 2408 C.C..
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in base alle tariffe professionali.	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio in base alle tariffe professionali.
Art. 28 Revisori	Art. 28 Revisori
In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art, 2477 C.C., il controllo contabile ~~della~~ società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito ~~presso~~ il Ministero della Giustizia.	In alternativa al Collegio Sindacale, salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art, 2477 C.C., il controllo contabile ***della*** società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito ***presso*** il Ministero della Giustizia.
~~Non può essere nominato alla carica di revisore, e se nominato decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies C.C..~~	***Il revisore svolge le funzioni di revisore legale dei conti sulla società; si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2010.***
Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio ~~in base alle tariffe professionali~~.	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. ~~La deliberazione di revoca deve essere~~	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale.

~~approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.~~	
Il revisore ~~svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter C.C.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies C.C. art. 25).~~	Il revisore ***è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 14 D.Lgs. 39/2010.***
Art. 29 Bilancio	Art. 29 Bilancio
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.	Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società io richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.	Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta (180) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società io richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
Art. 30 Scioglimento e liquidazione	Art. 30 Scioglimento e liquidazione
Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.	Verificandosi per scadenza del termine o per qualsiasi motivo lo scioglimento della società consortile, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 18, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri e compensi e le modalità della liquidazione a norma di legge.
Art. 31 Clausola compromissoria	Art. 31 Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al

rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Art. 32 Regolamento L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento- e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati. Art. 33 Disposizioni finali Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle leggi sulle società consortili ed alla normativa riguardante le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.	rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Art. 32 Regolamento L'Assemblea Ordinaria può deliberare l'adozione di un regolamento- e sue eventuali modifiche – per disciplinare i rapporti tra i soci consorziati e tra questi e la società, nell'ambito di quanto previsto dal presente Statuto. Il regolamento è vincolante per tutti i soci consorziati. Art. 33 Disposizioni finali Per quanto non riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile, alle leggi sulle società consortili ed alla normativa riguardante le società a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici o privati.